



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 46	di data 14/04/22

Oggetto: D. LGS. 18.04.2016 N. 2 E S.M. CONTRATTO APPALTO N. 176 REP. DI DATA 16.09.2021. PRESA D'ATTO MODIFICA SOGGETTIVA CONTRATTO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati:

- la propria determinazione 27/154 d.d. 29.12.2020, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il "servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di lavoratori svantaggiati, in conformità ai CAM" per il LOTTO 1 a Lavoro soc. coop. sociale (capogruppo), con sede legale in Borgo Lares (TN), località Copera 1 in A.T.I. con Consorzio Stabile A.LP.I. scarl (mandante), con sede legale in Milano, via Calizzano 1, per un importo contrattuale di euro 2.697.019,02, di cui euro 70.125,96 per oneri della sicurezza, oneri fiscali esclusi;
- il verbale d.d. 01.07.2021 di consegna anticipata dei lavori;
- il contratto d'appalto di data 16.09.2021 n. 176 di racc. stipulato con l'A.T.I. sopracitata;

dato atto che la cooperativa Lavoro soc. coop. sociale in qualità di capogruppo con nota pervenuta in data 16.12.2021 ns. prot. n. 333459 comunicava la volontà della mandante Consorzio Stabile A.LP.I. scarl di recedere dall'A.T.I. avvalendosi di quanto previsto dal comma 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., manifestando la volontà di proseguire nell'esecuzione dell'appalto come unico soggetto;

richiamato al riguardo il comma 19 dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m. che dispone "E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le Imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.";

precisato che per entrambe le cooperative il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara era stato verificato ai fini dell'avvio dell'esecuzione del contratto, pertanto tale modifica non è da ritenersi finalizzata ad eluderne la mancanza;

richiamata la nota 23.12.2021 prot. 340251 con cui lo scrivente Servizio ha richiesto a Lavoro soc. coop. sociale la dimostrazione del possesso delle attrezzature e mezzi richiesti nel disciplinare di gara per l'esecuzione del contratto, nonché la trasmissione dell'atto pubblico di recesso;

visto al riguardo l'atto notarile d.d. 03.03.2022 n. di rep. 49026, racc. n. 15220,

pagina 1/4

registrato a Milano il 03.03.2022 al n. 21244, di recesso di Consorzio Stabile A.L.P.I. scari dall'associazione temporanea di impresa e scioglimento dell'A.T.I., con decorrenza fissata al 1° maggio 2022;

richiamata la nota 22.03.2022 prot. 79450 con cui lo scrivente Servizio ha richiesto l'invio della documentazione dimostrante il possesso del requisito di capacità tecnico e professionale (mezzi ed attrezzature), con riferimento alla lettera e) del paragrafo 7.2, del disciplinare di gara previsto per l'esecuzione del servizio;

vista la nota 05.04.2022 con cui Lavoro soc. coop. sociale ha inviato la documentazione a dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra in capo alla sola impresa capogruppo e ritenuto che i requisiti di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e gli ulteriori requisiti richiesti nel bando di gara, sono già stati verificati per l'affidamento del servizio;

richiamato l'art. 58.10 della L.p. 26/1993 ai sensi del quale "Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetto esecutori di contratti pubblici non hanno effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ha fatto le comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.05.1991 n. 187 (...), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge";

accertato che la modifica soggettiva sopra descritta per essere efficace nei confronti dell'Amministrazione comunale necessita di presa d'atto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. e relativi atti attuativi;
 - la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la nota istruttoria d.d. 05.04.2022 prot. 95185;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto del recesso di Consorzio Stabile A.LP.I. scarl, con sede legale in Milano, via Calizzano 1, dall'associazione temporanea di impresa e scioglimento, con decorrenza dal 1° maggio 2022, dell'A.T.I. tra Lavoro soc. coop. sociale (capogruppo) con Consorzio Stabile A.LP.I. scarl (mandante), come da atto notarile d.d. 03.03.2022 n. di rep. 49026, racc. n. 15220;
2. di autorizzare la prosecuzione del "servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini scolastici, del verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizi del verde comunale e delle strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di lavoratori svantaggiati, in conformità ai CAM" - LOTTO 1 – Gardolo, in pendenza dell'atto di modifica soggettiva del contratto di appalto 16.09.2021 n. 176 di racc., da effettuare mediante atto pubblico, con esecuzione del servizio da parte della cooperativa Lavoro soc. coop. sociale, con sede legale in Borgo Lares (TN), località Copera 1;
3. di dare atto che al Consorzio Stabile A.LP.I. scarl (mandante) sarà liquidato quanto ancora spettante fino alla data del 30.04.2022, con le modalità indicate nel sopra citato contratto di appalto;
4. di comunicare il presente atto a cura dello scrivente Servizio Gestione Strade e parchi a Lavoro soc. coop. sociale, con sede legale in Borgo Lares (TN) e Consorzio Stabile A.LP.I. scarl, con sede legale in Milano, via Calizzano 1.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 14/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 46	di data 14/04/22

Oggetto: D. LGS. 18.04.2016 N. 2 E S.M. CONTRATTO APPALTO N. 176 REP. DI DATA 16.09.2021. PRESA D'ATTO MODIFICA SOGGETTIVA CONTRATTO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 aprile 2022